

133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore -Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.

3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.

133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore -Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Documenti collegati:

[Progetto di riparto fallimentare del curatore – Cass. n. 977/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - ripartizione – progetto - Progetto di riparto fallimentare del curatore - Reclamo ex art. 26 o art. 36 l.fall. - Legittimazione di qualunque controinteressato - Restanti creditori ammessi al

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4346 del 20/02/2020 \(Rv. 657080 - 01\)](#)

Decreto ex art_ 36 l.fall. - Provvedimento del giudice delegato reso sull'impugnativa del programma di liquidazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento. Il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo, ai sensi dell'art_ 36, comma 2, l.fall., sul provvedimento

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - ordine di distribuzione - ripartizione - progetto - Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 24068 del 26/09/2019 \(Rv. 655120 - 02\)](#)

Progetto di riparto fallimentare del curatore - Reclamo ex art. 26 o art. 36 l.fall. - Legittimazione di qualunque controinteressato - Restanti creditori ammessi al riparto - Integrazione del contraddittorio - Necessità. In tema di riparto fallimentare, ai sensi dell'art. 110 l.fall. (nel testo

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione , Sez. U , Sentenza n. 24068 del 26/09/2019 \(Rv. 655120 - 01\)](#)

Piano di riparto parziale predisposto dal curatore - Reclamo al giudice delegato - Reclamo al tribunale - Decreto che dichiara esecutivo il piano di riparto - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità. È ammissibile il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost.,

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 22383 del 06/09/2019 \(Rv. 655028 - 01\)](#)

Programma di liquidazione - Approvazione - Omessa impugnazione - Preclusione all'impugnazione degli atti attuativi - Esclusione - Ragioni. L'omessa impugnazione del programma di liquidazione approvato ex art. 104 ter l.fall., non preclude all'interessato l'impugnazione dei provvedimenti attuativi

133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore -Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore -Art. 36 \(Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 133 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente sp</p>
</div>
<div data-bbox=